

# COMUNE DI CAPREZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO: 4

DATA: 28/1/2015

OGGETTO: ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18,00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica	Cognome e nome	Presenti	Assenti
Sindaco	Barbini Alberto	X	
Assessore	Borgotti Sandro	X	
Assessore	Caretti Dante	X	
Totali		3	=

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Barbini Alberto, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni delle valli Antigorio Divedro Formazza (ora Unione Montana Alta Ossola), con atto n. 1 in data 12 gennaio 2012, ha deliberato di approvare l'iniziativa sia di proporsi sia di svolgere le funzioni di Centrale Unica di Committenza (Stazione Appaltante Unica) e la bozza di deliberazione da inviare ai Comuni interessati ad aderire all'iniziativa dell'Unione;

- la predetta Giunta, con atto n. 22 in data 22/3/2013, ha deliberato di accogliere favorevolmente la richiesta di questo Comune di aderire alla costituenda Centrale Unica di Committenza;
- l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 163/2006, come da ultimo modificato dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così dispone: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";
- l'art. 23-ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che le predette disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori;
- questo Comune, pertanto, non potrà più bandire gare a partire dal 1°/01/2015 e dal 1°/07/2015 rispettivamente per l'acquisizione di beni e servizi e per l'acquisizione di lavori;
- è necessario provvedere ad organizzarsi in modo da non paralizzare l'attività dell'Amministrazione Comunale;
- la dotazione organica dell'Unione Montana Alta Ossola e la specializzazione del proprio personale sia tecnico sia amministrativo consentono l'espletamento dei compiti di che trattasi;

VISTO il "Regolamento per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di Centrale Unica di Committenza a favore dei comuni membri dell'unione e di altri comuni aderenti", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli

RITENUTO pertanto di aderire formalmente alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alta Ossola e di approvare il suddetto regolamento;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente;

## DELIBERA

DI ADERIRE, per le motivazioni in premessa illustrate, alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alta Ossola;

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di Centrale Unica di Committenza a favore dei Comuni membri dell'Unione e di altri Comuni aderenti", composto da n. 8 articoli;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI  
COMMITTENZA A FAVORE DEI COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE E DI ALTRI COMUNI ADERENTI  
(Art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.L. 201/2011; D.L. 216/2011)

Premesso:

- che la Giunta esecutiva dell'Unione con atto deliberativo n. 1 del 12 gennaio 2012 avente per oggetto: "Centrale Unica di Committenza – Proposta di svolgimento delle funzioni da parte dell'Unione dei Comuni. Art. 23, commi 4 e 5, D.L. 201/2011, convertito con Legge 214 del 23.12.2011" ha deciso di:
  - a) approvare l'iniziativa sia di proporsi sia di svolgere le funzioni di Centrale Unica di Committenza (Stazione Appaltante Unica) di cui all'art. 23, commi 4 e 5 del D. L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 cosiddetto "Decreto Monti", che i Comuni membri o limitrofi vorranno affidare alla Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza;
  - b) approvare la bozza di deliberazione da inviare ai Comuni membri al fine dell'adesione all'iniziativa dell'Unione;
- che il Consiglio dell'Unione dei Comuni, con atto deliberativo n. 6 del 31 gennaio 2013, avente per oggetto. "Richiesta dei Comuni di Anzola d'Ossola, Bognanco, Pallanzeno e Trontano di adesione alla centrale Unica di Committenza che sarà attivata presso l'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza dal 1 aprile 2013", ha deciso di:
  - a) attivare dal 1° aprile 2013 una Centrale unica di Committenza presso gli Uffici dell'Unione dei Comuni avvalendosi del personale attualmente in servizio presso l'Unione, che è dotato della necessaria professionalità;
  - b) accogliere favorevolmente la richiesta dei Comuni di Anzola d'Ossola, Bognanco, Pallanzeno e Trontano di aderire alla costituenda Centrale Unica di Committenza a partire dal giorno 1° aprile 2013;
- che le suddette decisioni sono state adottate in seguito alle motivazioni ed alle norme disciplinari seguenti:
  1. la Direttiva Comunitaria n. 18/2004 CE che ha rilevato come le esperienze di centralizzazione degli acquisti in capo ad una sola amministrazione aggiudicataria favoriscano un aumento della concorrenza ed efficacia della commessa pubblica;
  2. il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) che ha introdotto l'esigenza di razionalizzare le spese per gli acquisti della Pubblica Amministrazione tramite la gestione comune della domanda delle singole stazioni appaltanti;
  3. l'art. 33 del Codice che dispone che le Amministrazioni Pubbliche possano costituire Centrali di Committenza comuni mediante associazioni e consorzi tra loro;
  4. il D.L. n. 95/2012 che ha introdotto un nuovo comma 3 bis all'art. 33 del Codice, che prevede che i Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti debbano obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del TUEL, avvalendosi dei competenti uffici;
  5. l'art. 23 del D.L. n. 201/2011 che ha previsto una nuova modalità di gestione accentrata degli appalti per i Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti. La disposizione, aggiungendo il comma 3 bis all'art. 33 del Codice, ha imposto con decorrenza 31 marzo 2013 (termine originario 31.03.2012, in seguito prorogato di 12 mesi dall'art. 29 comma 11 ter del D. L. n. 216/2011) l'obbligo di avvalersi di una Centrale unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, Centrale da costituirsi nell'ambito delle Unioni di Comuni ove esistenti, o appositi accordi consortili tra i Comuni coinvolti ed interessati;
- che trattandosi di una disciplina immediatamente applicabile, la mancata osservanza dell'obbligo di ricorrere alla Centrale di Committenza comporta l'annullabilità degli atti della procedura di gara e degli atti consequenziali per violazione di legge. Nel caso in cui i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti non aderiscano alle forme associative non potranno dunque validamente celebrare gare per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;
- che la norma prevede quindi l'applicazione della disciplina della Centrale di Committenza Unica "alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013;
- che vi è quindi urgenza di provvedere ad organizzarsi in modo da non paralizzare l'attività delle singole Amministrazioni Comunali;

- che la dotazione organica dell'Unione e la specializzazione del proprio personale sia tecnico sia amministrativo consentono l'espletamento dei compiti di che trattasi in collaborazione e con il supporto del personale dei Comuni Membri;
- che gli appalti pubblici relativi all'affidamento di lavori (es. realizzazione di opere), servizi (es. pulizia degli ambienti o progettazioni) e forniture (es. fornitura di energia elettrica) sono regolamentati dal cosiddetto "Codice dei Contratti Pubblici" ( D. lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- che la norma, che si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, è finalizzata a ridurre l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e a concentrare le procedure di evidenza pubblica, in modo da ridurre i costi di gestione delle procedure e conseguire risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala;
- che la norma si applica alle gare, quindi con esplicito richiamo alle procedure ad evidenza pubblica (bandi aperti, partecipazione ad invito di più imprese poste in concorrenza tra loro, ad esempio con il metodo del maggior ribasso);
- che nelle procedure dove tale evidenza pubblica viene meno, quindi dove manca del tutto la concorrenza tra partecipanti (di fatto non è una gara), viene fatta salva la possibilità per il Comune di gestire in proprio il procedimento di acquisizione di lavori, forniture e servizi. Ciò può avvenire, ad esempio, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (art. 125 del "Codice dei Contratti Pubblici"), il quale prevede la possibilità, per importi inferiori a 40.000,00 Euro, di procedere con affidamenti diretti da parte del Responsabile Unico del Procedimento del singolo Comune;
- che hanno aderito alla suddetta iniziativa i Comuni membri di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo ed i Comuni di Anzola d'Ossola, Bognanco, Pallanzeno, Trontano, Antrona Schieranco, Seppiana, Cambiasca, Miazzina, Intragna, Caprezzo ed Aurano.

Tutto ciò premesso, tra l'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza ed i suddetti Comuni si sottoscrive ed approva il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A FAVORE DEI COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE E DI ALTRI COMUNI ADERENTI**  
(Art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; D.L. 201/2011; D.L. 216/2011)

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 – Finalità**

1. L'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" , assume la funzione di Centrale Unica di Committenza, svolgendo tale attività nell'ambito dei Comuni membri e dei Comuni aderenti.
2. La Centrale Unica di Committenza, in favore degli Enti membri ed aderenti, espletterà le funzioni connesse all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. La Centrale di Committenza può operare:
  - a) nei riguardi di specifiche esigenze di ogni Ente aderente, in base alle singole richieste da questi formulate, e finalizzate esclusivamente al perseguimento di indirizzi di governo e gestione dell'Ente medesimo.
  - b) nei riguardi della generalità degli Enti aderenti, per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di carattere comune, sia per l'ottenimento di economie di scala sia per perseguire l'armonioso espletamento di una pluralità di attività di interesse generalizzato, da porre in capo ad un unico affidatario.
4. La Centrale Unica di committenza è tenuta all'osservanza della disciplina vigente in materia di appalti pubblici.

**Articolo 2 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di adesione alla Centrale Unica di Committenza nonché la gestione dei relativi rapporti tra gli Enti aderenti e la Centrale Unica stessa.

**Articolo 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alle gare bandite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

**Articolo 4 – Adesione**

1. L'adesione alla Centrale Unica di Committenza dovrà avvenire in forma scritta ed ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di cessazione del rapporto, che potrà avvenire in qualunque momento, previa comunicazione scritta.

2. L'adesione comporta la collaborazione, per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente regolamento, degli Uffici dell'Ente aderente in capo al quale è posto il procedimento di acquisizione della prestazione di interesse, sia esso lavoro, servizio o fornitura. La collaborazione si intende da rendersi presso la Sede dell'Unione dei Comuni.

## TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETT. "A"

### Articolo 5 – Competenze dell'Ente aderente e ricorso alla Centrale Unica di Committenza

1. Ai fini del ricorso alla Centrale Unica di Committenza, l'Ente aderente, a proprio nome e conto, provvede in via propedeutica all'assolvimento di quanto segue:
  - a) nomina il Responsabile Unico del Procedimento, all'interno del proprio organico, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., *unico per le fasi di affidamento, esecuzione e per la fase di progettazione* se richiesta. Per affidamenti inerenti servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento è nominato ai sensi dell'art. 272 del Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010. Al Responsabile Unico del Procedimento competono i compiti previsti dalla vigente normativa;
  - b) approva e propone ogni atto utile a determinare l'oggetto della prestazione da affidare (progetti e relativi allegati, disciplinari, caratteristiche di forniture o servizi, impegni di spesa ecc...), individuandone i requisiti e le finalità nel rispetto delle proprie esigenze;
  - c) individua, con l'atto di autorizzazione a contrarre, le modalità di scelta del contraente tra quelle ammesse dalla Legge vigente ed il criterio di aggiudicazione ritenuto idoneo, specificando il ricorso alla Centrale Unica di Committenza.
2. Restano in capo ai Comuni aderenti sia la fase della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, sia le fasi di aggiudicazione, di stipulazione del contratto ed esecuzione dello stesso.

### Articolo 6 – Attività della Centrale Unica di Committenza (casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. "a")

1. La Centrale Unica di Committenza, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3 e sulla scorta della documentazione di cui all'articolo 5 provvede, per ogni Ente aderente e secondo le necessità manifestate:
  - a) alla pubblicazione, attraverso il proprio Albo, di ogni Atto relativo alla procedura di gara, per l'espletamento delle forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente;
  - b) attiva, per ogni Ente membro e aderente e per ogni Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. "a.", l'accesso nominativo, *attraverso l'Unione dei Comuni*, ai siti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed ogni altro utile per l'espletamento delle procedure di gara;
  - c) nomina la Commissione giudicatrice, sia ricorrendo a personale interno sia a personale di altri Enti membri o aderenti, qualora in possesso di specifici requisiti richiesti dalle modalità di valutazione delle offerte. Potranno altresì essere individuati anche componenti esterni nel caso in cui la complessità della procedura lo richieda. Di norma il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. "a" è membro della Commissione aggiudicatrice, fatti salvi i casi di incompatibilità;
  - d) trasmette all'Ente interessato gli esiti della procedura di aggiudicazione per il proseguo delle procedure di affidamento ed esecuzione.

## TITOLO III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETT. "B"

### Articolo 7 – Attività della Centrale Unica di Committenza (casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. "b")

1. La Centrale Unica di Committenza, su richiesta di parte o di tutti i Comuni membri o aderenti, può avviare procedure di gara o affidamenti per l'acquisizione di servizi e forniture o aggiudicazione di lavori di interesse comune, col fine di addivenire ad economie di scala per l'ottenimento delle prestazioni a condizioni particolarmente vantaggiose.
2. Nel rispetto delle finalità di cui sopra, la Centrale Unica potrà effettuare sondaggi tra i Comuni membri e aderenti per verificare l'interesse ad attivare affidamenti di lavori, servizi e forniture di interesse sovra comunale, anche diffondendo le iniziative proposte dai Comuni singoli o parte degli aderenti. L'autorizzazione a procedere è comunque subordinata a disposizione scritta da parte dei Comuni interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni potrà, in accordo con i Comuni richiedenti, definire le competenze da porre in capo all'Unione dei Comuni ed ai Comuni partecipanti, con particolare riferimento all'attribuzione di funzioni e compiti, anche attraverso la collaborazione tra il personale in organico presso i Comuni con i Servizi dell'Unione, alla compartecipazione economica, alla stipulazione del Contratto, alla sua esecuzione ed alla verifica circa la corretta attuazione.

## TITOLO IV – QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

### Articolo 8 – Quantificazione dei costi per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. Per i Comuni membri dell'Unione dei Comuni, l'attività resa da parte della Centrale Unica di Committenza è gratuita, anche nel caso di svolgimento di funzioni nell'ambito della Commissione giudicatrice.
2. Per i Comuni aderenti (*non membri*) sarà dovuto, a favore della Centrale di Committenza, un rimborso per ogni procedura di gara, il cui importo corrisponde ai contributi dovuti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici vigenti al momento della richiesta.
3. Nel caso in cui la procedura interessi più Enti richiedenti, l'ammontare del contributo di cui sopra, nei limiti di quanto dovuto, sarà equamente ripartito in modo uguale tra essi.
4. Ogni altro costo relativo alla procedura di gara è a diretto carico dell'Ente richiedente, anche se membro dell'Unione dei Comuni (*quali ad esempio contributi a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, spese per pubblicazione, spese per Commissioni con ricorso a tecnici esterni*).
5. In casi particolari che richiedano l'utilizzo di consulenze legali o similari, queste saranno attribuite in capo all'Ente che ha curato la fase specifica che ha generato la necessità di tali consulenze o che hanno generato l'eventuale contenzioso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Alberto Barbini

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Sandro Borgotti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Caprezzo, li 11 febbraio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 11 febbraio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio

---

---

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Caprezzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE